



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Area Tutela del mercato e della Fede
pubblica - Settore Commercio e Servizi
TORINO

TRASMESSA VIA PEC

Rif. Prot. n. 62474/CTM3/Comm.

del 27.11.2014

Oggetto: Iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti in “lingue straniere”.

Con la nota a margine indicata codesta Camera chiede se, ai sensi del Regolamento-tipo di cui al D.M. del 29.12.1979 concernente il ruolo Periti ed Esperti, possa essere consentita l'iscrizione nel proprio ruolo camerale per la Categoria XXII-Attività Varie, sub-categoria 1) - lingue straniere, relativamente a due particolari lingue del Senegal che risultano di tipo *nazionale* ma non *ufficiale*.

In proposito si ritiene utile premettere e ricordare che il citato Regolamento-tipo per la formazione dei ruoli camerale, approvato con il decreto ministeriale in questione, recava in allegato un elenco-tipo delle categorie e sub-categorie (comprendenti funzioni, merci e manufatti) in base al quale le locali Camere di commercio avrebbero dovuto formare il loro specifico elenco di categorie e sub-categorie, da sottoporre ad apposita approvazione ministeriale, in relazione alle singole attività economiche di produzione di beni e servizi che si svolgevano nella provincia.

Inoltre, in tale Regolamento-tipo del 1979 nessun articolo prevedeva e prevede una qualche limitazione e/o specificazione particolare con riferimento alle lingue straniere per le quali consentire l'iscrizione nel ruolo peritale.

Pertanto, poiché nella citata Categoria XXII concernente le Attività Varie, alla sub-categoria 1) è riportata genericamente l'attività delle Lingue straniere (intese come traduttori ed interpreti), ogni Camera di commercio, in linea di principio, è libera di decidere autonomamente se inserire nel proprio elenco una o più particolari lingue straniere, previa naturalmente l'approvazione da parte ministeriale, in base a specifiche ed autonome considerazioni di opportunità di varia natura.

Venendo quindi ora al caso specifico, tra queste considerazioni di opportunità che una Camera è chiamata a svolgere con riguardo ad istanze di iscrizione per categorie e/o sub categorie che esulino da quelle già inserite nel proprio elenco, può ben esserci la valutazione dell'utilità verso i terzi dell'iscrizione stessa, in relazione all'eventuale richiesta sul mercato di un Perito ed Esperto di tal genere; ovvero dei costi da affrontare per l'eventuale colloquio integrativo a cui sottoporre l'aspirante Perito (anche in funzione delle difficoltà di reperire un esperto esaminatore nella disciplina in questione); ovvero ancora della non sufficiente competenza e professionalità del medesimo richiedente, che comporterebbe comunque il rigetto della sua istanza a fronte, quindi, di un inutile dispendio di costi ed energie da parte camerale.



D'altronde, la considerazione che il Ruolo in questione non è costitutivo e che, quindi, l'iscrizione ad esso non abilita alla professione e non costituisce elemento indispensabile per l'esercizio della stessa, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze, non può che condurre all'avviso appena espresso: infatti non si vede come il mancato accoglimento di una particolare richiesta di iscrizione comporti all'aspirante Perito alcun impedimento o pregiudizio all'esercizio dell'attività che, si ribadisce, può comunque iniziare o continuare a svolgere dove lo ritenga opportuno e sulla base dei titoli già posseduti.

Tutto ciò lascia comunque impregiudicata la facoltà per codesta Camera di commercio di richiedere nei modi consueti l'approvazione di questo Ministero ad inserire la sub-categoria linguistica in questione, ove ne ravvisi la necessità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RC